



## TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Ilaria Romano	Presidente rel
dott.ssa Viviana Criscuolo	Giudice
dott. Giuseppe Orso	Giudice

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 6801 del R.G. dell'anno 2023, avente ad oggetto: reclamo ex art. 739 c.p.c e vertente

### TRA

*Parte\_1* nato a Caivano il 5.2.1944, elettivamente domiciliato in Marcianise presso lo studio dell'avv. Pasquale Raucci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

### E

*Controparte\_1* nata a Napoli il 1.5.1975, amministratore di sostegno di *Per\_1*  
*[...]* nata a Napoli il 19.3.1952

RESISTENTE

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso introduttivo, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto reclamo ex art. 739 c.p.c avverso il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare, con cui è stata respinta l'istanza di sostituzione dell'amministratore di sostegno nominato ( Avv.to *Controparte\_1* ) in favore di *Persona\_1*, sorella dell'attuale reclamante, e di nomina di altro amministratore di sostegno nella persona di *Persona\_2*, figlio di un cugino della beneficiaria. Il reclamante ha motivato

l'esigenza di sostituzione in ragione dell'esistenza di " cattivi rapporti fra l'amministratore di sostegno nominata e la famiglia" della beneficiaria, e dell'atteggiamento dell'amministratore di sostegno medesimo, che non sarebbe stata disponibile a colloqui informativi e non avrebbe dato seguito, in maniera ingiustificata, alle sue richieste di maggiore disponibilità di denaro per la sorella.

A sostegno del reclamo ha dedotto che l'art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il GT deve attenersi nella individuazione dell'amministratore di sostegno, preferendo i soggetti indicati dal beneficiario o dai familiari di quest'ultimo e che, nel caso in oggetto, sarebbe da preferire l'ing. *Persona\_2*, persona di famiglia, nipote della beneficiaria e soggetto ben voluto da tutta la famiglia.

Con comparsa di costituzione si è costituita l'Avv.to *Controparte\_1*, amministratore di sostegno nominato, la quale ha dedotto la insussistenza dei presupposti per la sostituzione dell'amministratore di sostegno.

All'udienza del 17.1.2024 il Collegio si riservava la decisione.

Il reclamo è infondato.

Va premesso che l'amministrata *Parte\_2* è soggetto psichiatrico, che vive da anni da sola, in assenza di una rete familiare di sostegno, ad eccezione del fratello, *Parte\_1*, attuale reclamante, il quale da tempo vive stabilmente in Uruguay, tornando in Italia, in media, due volte l'anno, tanto da non essersi mai reso disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Le motivazioni addotte dal reclamante sono destituite di fondamento e non integrano i presupposti per la sostituzione dell'amministratore designato.

Non emerge alcun elemento per ritenere che la nomina del soggetto indicato dal ricorrente (ing. *Persona\_2*) sia maggiormente conforme agli interessi della beneficiaria. Il mero rapporto di parentela, infatti, come correttamente specificato dal Giudice di prime cure, in assenza di elementi che facciano ritenere l'effettivo legame affettivo e di fiducia esistente con la beneficiaria, non pare da solo sufficiente a reputare la sua nomina maggiormente conforme agli interessi della predetta rispetto alla permanenza nell'incarico dell'avv. *CP\_1*; ciò, considerato, peraltro, da un lato, che nei cinque anni di amministrazione di sostegno, il soggetto indicato è rimasto del tutto estraneo alla procedura (è circostanza certa che la beneficiaria ha sempre vissuto da sola, non ricevendo né telefonate né visite da alcun parente per anni, men che meno dall'indicato soggetto, né nulla di diverso è emerso dalle dichiarazioni rese dalla beneficiaria in udienza, la quale si è limitata a dichiarare che

tale **Per\_2** è il figlio di un cugino, con il quale ha rapporti assolutamente sporadici-(salvo riferire, dietro insistenza del fratello presente in aula, di un recente incontro in pizzeria nell'ultimo periodo in circostanze non meglio precisate) e, dall'altro, che la gestione da parte dell'amministratore di sostegno nominato non si è mai prestata ad alcuna censura o addebito, risultando invero proficua per gli interessi della **Per\_1**. L'Avv.to **CP\_1**, infatti, professionista stimata nel settore, ha svolto attività assolutamente indispensabili e proficue per le problematiche psichiche della beneficiaria, quali le interlocuzioni con i SS territoriali e di **Org\_1**; ha svolto con precisione attività di rendicontazione allegando puntuale documentazione relativa alla gestione di entrate e spese; si è sempre mostrata pienamente a conoscenza della routine di vita della **Per\_1**, delle condizioni personali e di salute di quest'ultima, facendosi portatrice, come sottolineato dal Giudice Tutelare, di varie richieste di autorizzazione a spese extra proveniente dalla beneficiaria o del di lei fratello. Di contro non è emersa alcuna prova della dedotta "*mala gestio*" dell'amministratore nominato.

A ciò va aggiunto che in sede di audizione dell'amministrata non sono emersi reali motivi di contrasto tra la **Per\_1** e l'amministratore nominato, essendosi, la **Per\_1** medesima, limitata a riferire, in maniera non comprensibile, condotte in ogni caso non imputabili all'amministratore di sostegno ("*il Governo ha varato una serie di bonus ed aumenti pensionistici, ma io non ho avuto niente; per la tredicesima mi danno solo 300 euro su 1100 euro mensili, e mi sembra un pò poco*"), ammettendo, peraltro, che l'Avv.to **CP\_1** è sempre disponibile telefonicamente e provvede a corrisponderle il budget mensile attraverso una sua assistente, cui peraltro ella è anche molto legata, che si reca al domicilio (fino a che tanto non è stato reso impossibile dai continui litigi del fratello, attualmente presente in casa della beneficiaria da circa un anno a suo integrale carico, anche con la predetta assistente, oltre che con l'ads).

In ultimo pure va sottolineato che la richiesta di sostituzione dell'amministratore di sostegno nominato proviene dal fratello della beneficiaria, il quale, peraltro, oltre a rivolgere all'amministratore di sostegno richieste di danaro anche non riferibili alle esigenze della beneficiaria, in passato si è reso protagonista di condotte potenzialmente contrarie agli interessi della beneficiaria, avendo provveduto, in costanza di amministrazione di sostegno, ed in assenza di alcuna previa autorizzazione giudiziale, ad operare un trasferimento di 40.000 euro dal libretto della beneficiaria ad una polizza vita a beneficio della di lui figlia, nonchè ad effettuare un prelievo di 10.000 dal predetto libretto.

Alla luce di dette ultime circostanze si ritiene maggiormente conforme agli interessi della beneficiaria la permanenza di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, i cui componenti hanno tenuto un comportamento che lascia fondati dubbi in ordine ad una trasparente gestione economica delle risorse della beneficiaria.

In ragione della posizione sostanziale delle parti e della natura del procedimento le spese vanno compensate.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- compensa le spese.

Si comunichi.

Napoli, camera di consiglio del 17.1.2024

Il Presidente relatore  
Dott.ssa Maria Ilaria Romano